

# DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

---

**Decreto legislativo - 30/07/1999, n. 281 - Gazzetta Uff. 16/08/1999, n. 191**

## **TESTO VIGENTE**

---

### **EPIGRAFE**

---

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191). -  
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica (1) .

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

### **CAPO I**

---

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

##### **Art.1**

Ambito di applicazione e definizioni (1) .

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

##### **Art.2**

Notificazione (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2004 il presente articolo è abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196.

##### **Art.3**

Compatibilità tra gli scopi e durata del trattamento (1).

Omissis.

---

---

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

Art.4

Presupposti del trattamento e casi di esclusione del consenso (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

Art.5

Cessazione del trattamento e conservazione dei dati (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

Art.6

Codici di deontologia e di buona condotta (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

---

**CAPO II**

**TRATTAMENTI PER SCOPI STORICI**

Art.7

Modalità di trattamento e codici di deontologia e di buona condotta (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

Art.8

Consultabilità di documenti (1).

1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità", è inserito, in ultimo, il seguente comma: "Con decreto del Ministro dell'interno è istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione è assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali".

2. Omissis (2) .

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

(2) L' abrogazione del presente comma è stata confermata dall'articolo 184 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art.9

Comunicazione e diffusione di dati consultabili presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato (1) (2).

Omissis (2).

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

(2) L' abrogazione del presente articolo è stata confermata dall'articolo 184 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42.

---

**CAPO III**

**TRATTAMENTI PER SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA**

Art.10

Modalità di trattamento e codici di deontologia (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

Art.11

---

---

#### Disposizioni sul Sistema statistico nazionale (1).

1. Dopo l'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", è inserito il seguente:

"Art. 6- bis ( Trattamenti di dati personali ). - 1 . I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

2 . Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3 . Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4 . I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.

5 . I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6 . I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7 . I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8 . In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici."

( 1 ) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

#### Art.12

##### Modifiche a disposizioni vigenti (1).

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", è sostituito dal seguente:

" 2 . Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675."

2. Nell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale" sono sostituite dalle parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili".

3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

---

---

" 2 . I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati."

4. Nel comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: "presenti nei pubblici registri" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".

5. Nell'art. 12, comma 1, lettera a ) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: "e sull'osservanza delle norme" sono sostituite dalle seguenti: "e contribuisce alla corretta applicazione delle norme" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: ", segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda".

6. Nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti parole: ", ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale."

( 1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

#### **CAPO IV**

### **NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE N. 675/1996 E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art.13**

Ricorsi (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

#### **Art.14**

Sanzioni amministrative (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

#### **Art.15**

Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

#### **Art.16**

Dati genetici (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

#### **Art.17**

Divulgazione di dati a cura di scuole e istituti scolastici (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

#### **Art.18**

Entrata in vigore (1).

Omissis.

1) Decreto abrogato dall'articolo 183 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12.

---

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

